

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE

Tra il Comune di \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ rappresentato dal Sig. Sindaco \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ residente c/o la sede Municipale in \_\_\_\_\_ in forza di delibera del Consiglio n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ resa esecutiva a tutti gli effetti di Legge

e

la S.p.A. Comuni Riuniti – società di gestione di servizi comunali con sede in Alice Castello presso la casa municipale in Via Italia, 29 codice fiscale 02111820029 rappresentata in questo atto dal Geom. Angelo Bresciani nato a Biella il 19 gennaio 1944 residente ad Alice Castello nella sua qualità di Presidente.

Premesso

che la Comuni Riuniti S.p.A. é nata anche con lo scopo di proseguire in forma associata le gestioni del servizio idrico integrato, precedentemente espletate in economia dai comuni soci al fine di promuovere un processo di aggregazione che operi all'interno delle linee programmatiche indicate dal legislatore nella L.R. 13/97;

che tale processo di coordinamento e di aggregazione delle gestioni locali vuole consentire alle singole amministrazioni di superare in modo progressivo e non traumatico il passaggio dalla gestione in economia al gestore unico allo scadere del periodo di salvaguardia;

che in esecuzione delle predette finalità la Comuni Riuniti S.p.A. persegue un modello gestionale basato su accordi bilaterali flessibili e calibrati sulle esigenze peculiari dei singoli comuni soci;

che in data 14 giugno 2003 con delibera i Giunta n. 49, quale atto meramente esecutivo dell'atto di indirizzo costituito dalla deliberazione del Consiglio comunale di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_/\_\_\_\_, era stata conferita, con effetto immediato, alla Comuni Riuniti S.p.A. la gestione delle reti comunali, ivi compresa la loro ordinaria manutenzione, e la gestione del servizio idrico integrato;

tutto ciò premesso i componenti vogliono ora definire le condizioni che disciplinano il regolare espletamento dell'incarico nell'intesa che la delibera di Giunta n. 49 del 14 giugno 2003 formi parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

il Comune di \_\_\_\_\_ nella persona del sig. sindaco \_\_\_\_\_ conferma il conferimento alla Comuni Riuniti – Società di gestione di servizi Comunali S.p.A. con sede in Alice Castello (partita IVA 02111820029) in persona del Legale Rappresentante Geom. Angelo Bresciani che accetta, del servizio idrico integrato costituito dai servizi di seguito indicati che vengono aggiudicati ed accettati sotto la piena osservanza delle norme tutte e secondo le modalità appresso menzionate:

## **Art. - 1 - DURATA DEL SERVIZIO**

La Comuni Riuniti S.p.A. provvederà all'esercizio di distribuzione dell'acqua potabile, di manutenzione della rete fognaria e degli impianti di trattamento delle acque reflue del Comune di \_\_\_\_\_ per un periodo di cinque anni decorrenti dal 14 giugno 2003 oppure sino alla scadenza della salvaguardia provvisoria riconosciuta ai sensi dell'art. 10 della L. 36/1994 e art. 7 della L.R. 13/1997 fatte salve future disposizioni di Legge.

Qualora le Norme vigenti alla data di scadenza del presente accordo consentano il proseguimento della gestione il Gestore avrà diritto di esercitare entro 60 giorni successivi a tale termine la prelazione rispetto ad altre offerte.

Si da atto che, per un periodo iniziale non ancora determinabile di assunzione dl servizio, la Comuni Riuniti S.p.A., per il disimpegno delle obbligazioni assunte, si avvarrà dell'opera e della collaborazione del personale dipendente già addetto ai servizi in questione nei limiti e secondo le modalità concordate con l'Amministrazione comunale.

## **Art. - 2 - RUOLO DEI CONTRAENTI**

Si da atto che il Comune è titolare del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, di raccolta e depurazione delle acque reflue le cui gestioni sono state affidate alla Comuni riuniti S.p.A..

Si da ugualmente atto che gli impianti necessari all'esecuzione dei servizi sono e rimangono di proprietà del comune di \_\_\_\_\_.

Come previsto dalla legislazione vigente, il Comune mantiene funzioni di indirizzo, di controllo e di autorizzazione al fine di garantire agli utenti livelli e condizioni di servizio adeguati alle loro esigenze e comunque idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale, il rispetto delle Norme poste a tutela dell'ambiente e della salvaguardia della funzionalità degli impianti.

Il Comune per il periodo di efficacia del presente accordo, approva sin da ora:

1. i livelli minimi di qualità e di diffusione del servizio che il gestore deve garantire attraverso la struttura impiantistica ed organizzativa;
2. i metodi di rilevazione dei casi di mancato rispetto degli standard e le penalità da riconoscere agli utenti da parte del gestore medesimo.

Il Comune, per il periodo di efficacia del presente accordo, si riserva di valutare e, se dl caso, approvare i progetti che gli verranno sottoposti rivolti al miglioramento dei livelli sopra citati ottenibili attraverso investimenti ovvero interventi di carattere organizzativo e la loro graduazione nel tempo.

La Comuni Riuniti S.p.A. ed il Comune di \_\_\_\_\_ concorderanno il "*Piano delle opere e degli investimenti*" necessari per raggiungere e mantenere i livelli prefissati.

Il *Piano delle opere e degli investimenti* comprende sia l'ampliamento ed il potenziamento degli impianti esistenti che gli investimenti relativi a nuovi impianti; esso può essere modificato o per mutuo consenso o perché situazioni impreviste ed imprevedibili lo richiedono.

La Comuni Riuniti S.p.A. concorderà con l'Amministrazione comunale del Comune di \_\_\_\_\_ e provvederà a comunicare a tutti gli altri Organismi di controllo competenti sia le situazioni che comportano la totale o parziale messa fuori servizio degli impianti sia i provvedimenti ritenuti necessari per ripristinarne la funzionalità.

Per interventi di straordinaria manutenzione si intendono le opere atte a conservare ovvero ripristinare il bene nella sua funzionalità originale.

### **Art. - 3 - ACCERTAMENTO DEGLI IMPIANTI**

Entro il 30 giugno 2004 il Comune ed il gestore procederanno congiuntamente alla ricognizione degli impianti esistenti. Il verbale dovrà contenere lo stato di consistenza degli stessi e gli interventi più urgenti e rilevanti da realizzare nonché la loro priorità.

Entro lo stesso periodo le parti rileveranno i fabbisogni non soddisfatti secondo i livelli stabiliti e redigeranno un programma di interventi ed un *Piano delle opere e degli investimenti* ed un *Piano finanziario* degli stessi.

Il *Piano finanziario* sarà relativo al periodo di efficacia del presente contratto e conterà l'indicazione delle risorse necessarie e delle modalità di reperimento dei fondi.

### **Art. - 4 - USO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI**

Il Comune di \_\_\_\_\_ concede alla Comuni Riuniti S.p.A. le reti e gli impianti acquedottistici, fognari e di trattamento delle acque reflue onde consentirle lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

La Comuni Riuniti S.p.A. prende in consegna i beni risultanti dell'intervento di cui al precedente art. 3 e si impegna a:

1. non mutare la destinazione d'uso. Tuttavia, previo accordo con il Comune, gestore potrà operare sugli stessi tutti gli interventi utili, necessari ed opportuni, ivi compresa la sostituzione, il risanamento e la dismissione delle reti o degli impianti obsoleti e non più utilizzabili per realizzare un miglior svolgimento del servizio;
2. conservare i beni mediante interventi di manutenzione ordinaria secondo le modalità indicate nel presente accordo e dovrà provvedere alla loro custodia assumendosi la responsabilità per i danni sofferti da terzi ed agli stessi riconducibili;

La Comuni Riuniti S.p.A. si impegna a corrispondere al Comune di \_\_\_\_\_, quale corrispettivo per l'uso del suo acquedotto, delle fognature e degli impianti di depurazione un canone di affitto variabile in relazione alle migliorie effettuate nell'arco di validità della presente convenzione.

L'ammontare del canone viene determinato sulla base di una percentuale dei ricavi lordi che va da un minimo del 10% ad un massimo del 30% degli stessi.

L'esatta percentuale verrà stabilita per il primo anno contestualmente alla ricognizione dello stato degli impianti e dovrà essere calcolata sulla base del rapporto tra gli interventi necessari ed i ricavi; essa comunque non potrà mai essere inferiore al 10% né superiore al 30%.

### **Art. - 5 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO – ONERI A CARICO DEL GESTORE**

La Comuni Riuniti S.p.A. provvede con oneri a proprio carico:

1. a svolgere il servizio con la massima diligenza, professionalità e correttezza curando che la gestione si svolga in condizioni di equilibrio economico-finanziario;
2. ad effettuare la manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti per garantirne la funzionalità;
3. a fornire materiali e prescrizioni richiesti per il buon funzionamento delle reti e degli impianti connessi;
4. ad eseguire i controlli sulla qualità dell'acqua distribuita in modo da garantire il rispetto dei parametri fissati dalla normativa;

5. a destinare al servizio ed alla gestione degli impianti personale adeguato per numero o per professionalità;
6. a tenere informato il Comune su fatti che possano incidere sulla regolarità del servizio;
7. a stipulare con una Compagnia di Assicurazione una polizza per la copertura del rischio della responsabilità Civile verso terzi generato dall'esercizio del servizio e dalla presenza degli impianti nel contesto urbano per massimale adeguato;
8. ad istituire su richiesta del Comune, tutte le procedure relative agli allacci alle reti acquedottistiche, fognarie ed agli impianti comunali, inclusa la predisposizione degli atti formali relativi alle ingiunzioni, notifiche, autorizzazioni, dinieghi, collaudi che dovranno comunque essere sottoscritti dal legale rappresentante della Civica amministrazione.

Su specifica richiesta, secondo le istruzioni del Comune il gestore provvede inoltre all'esecuzione d'ufficio di lavori sulla rete fognaria intimati a privati per ragioni di pubblica incolumità ma dagli stessi non eseguiti. In tali casi la Comuni Riuniti S.p.A. avrà diritto al rimborso degli oneri sostenuti.

Si conviene che gli interventi di manutenzione straordinaria, di potenziamento, ampliamento, completamento e miglioramento delle reti acquedottistiche, fognarie e degli impianti connessi sono esclusi dal presente contratto e competono al Comune.

#### **Art. - 6 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO – ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune di \_\_\_\_\_ :

1. garantisce al Gestore la collaborazione dei propri uffici per il disimpegno dei procedimenti connessi con l'apertura di cantieri stradali per la manutenzione della reti;
2. garantisce al Gestore l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico per collocarvi le reti e gli impianti, sulla base di schemi e progetti approvati sia dal Gestore che dal comune stesso;
3. realizza gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari per il completamento e/o l'ampliamento della rete dei servizi sulla base di piani e progetti approvati dalla Civica Amministrazione;
4. può realizzare l'intervento e/o le opere di straordinaria manutenzione, la loro progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione delle opere direttamente utilizzando i propri Uffici oppure affidando incarichi esterni o tramite Comuni Riuniti S.p.A..

#### **Art. - 7 - TARIFFE**

Le tariffe stabilite dal Comune di \_\_\_\_\_ ad eccezione di quelle determinate da altri Enti competenti, quale corrispettivo dei servizi oggetto del presente contratto, sono riscosse direttamente dalla Comuni Riuniti S.p.A. che si impegna a riconoscere le eventuali esenzioni previste dal Regolamento Comunale.

Tuttavia il Gestore si riserva di operare una ricognizione circa la sussistenza delle motivazioni che hanno determinato o comunque giustificato il mancato assoggettamento dei consumi d'acqua potabile ai canoni di fognatura e depurazione.

La Comuni Riuniti S.p.A. provvederà con propri criteri organizzativi ed a sue spese alla lettura annuale o semestrale dei contatori d'acqua, alla stampa, spedizione ed incasso delle bollette ed alla gestione dell'insoluto.

#### **Art. - 8 - RAPPORTI TRA COMUNI RIUNITI S.p.A. E COMUNE DI \_\_\_\_\_**

I ricavi che il Comune di \_\_\_\_\_ percepirà per acqua ceduta ad altri Enti non sono compresi nel presente contratto.

La Comuni Riuniti S.p.A. si impegna a strutturare la propria contabilità in modo da consentire la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi di cui al presente contratto sulla base di centri di costo tali da garantire l'individuazione immediata delle poste connesse alle gestioni dei singoli Comuni soci.

La differenza tra i ricavi del servizio acquedotto, fognatura e depurazione ed i connessi costi di gestione, se positiva sarà accreditata dalla Comuni Riuniti S.p.A. al Comune di \_\_\_\_\_ entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.

La differenza tra i ricavi del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione ed i connessi costi di gestione, se negativa sarà totalmente addebitata al Comune di \_\_\_\_\_ che ripianerà il relativo importo entro il 31 luglio dell'anno successivo.

Fra le spese inerenti i servizi in questione saranno compresi gli oneri finanziari di cui ai mutui contratti dal Comune anche precedentemente alla stipula del presente contratto, per la realizzazione di fognature ed acquedotti.

Per quanto riguarda le spese di gestione relative all'impiego del personale dipendente o comunque a carico anche parziale di Comuni Riuniti S.p.A., addetto al servizio, il relativo ammontare sarà determinato sulla base di uno specifico accordo tra le parti.

Per tutte le altre spese sarà predisposto in ogni caso un apposito rendiconto che sarà trasmesso al Comune al termine di ogni esercizio finanziario.

Le tariffe per l'erogazione del servizio acquedotto, fognatura e depurazione saranno, in via provvisoria, quelle applicate dal Comune di \_\_\_\_\_ nell'anno \_\_\_\_\_.

Con l'attuazione della legge n. 36/1994 la tariffa sarà quella stabilita dall'Autorità d'Ambito.

La Comuni Riuniti S.p.A., nelle more dell'introduzione della tariffa d'ambito da parte dell'A.T.O., si riserva incrementali minimali con le modalità e nei limiti previsti dal C.I.P.E.

#### **Art. - 9 - RAPPORTI TRA COMUNI RIUNITI S.p.A. E UTENTI DEL SERVIZIO**

La Comuni Riuniti S.p.A. si impegna ad assicurare la massima diffusione degli schemi e delle condizioni contrattuali vigenti, delle tariffe e delle modifiche apportate in modo da consentire agli Utenti una preventiva e completa informazione con particolare riferimento alle prestazioni che saranno loro fornite.

A tal fine si impegna a garantire l'attivazione di uno sportello presso il Municipio di \_\_\_\_\_ per un periodo temporale e secondo modalità concordate con l'amministrazione civica.

La Comuni Riuniti S.p.A. si impegna ad attivare canali informativi adeguati a favorire il dialogo tra Utente e Gestore sulla base di correttezza, rapidità, efficacia e cortesia.

Il Gestore deve fornire ampia informazione, secondo moduli concertati col Comune, sugli standard di qualità del servizio, sugli strumenti forniti agli Utenti a garanzia di loro rispetto, sulle più significative realizzazioni e sui risultati conseguiti settore per settore.

#### **Art. - 10 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E FINANZIAMENTI**

Il Comune di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. sub 3 ogni anno effettuerà la programmazione annuale e triennale degli interventi necessari per il corretto funzionamento delle reti di acquedotto, fognatura e depurazione alla luce anche delle segnalazioni pervenutegli dal Gestore.

Per la progettazione e/o l'esecuzione degli interventi, l'Amministrazione comunale può avvalersi delle strutture della Comuni Riuniti S.p.A. con la quale stipulerà apposita convenzione.

A richiesta dell'Amministrazione comunale di \_\_\_\_\_, la Comuni Riuniti S.p.A. si impegna prioritariamente a ricercare finanziamenti delle opere inerenti ai servizi in gestione anche mediante – ove possibile – l'anticipazione dei relativi importi. Le modalità relative alla disponibilità delle somme richieste ed al loro rimborso saranno concordate congiuntamente dalle parti mediante distinte convenzioni.

#### **Art. - 11 - CONTABILITA'**

La Comuni Riuniti S.p.A. si impegna a strutturare la sua contabilità sulla base di autonomi centri di costo per ciascuno dei Comuni soci.

Le spese generali di funzionamento del Gestore saranno addebitate in proporzione ai ricavi totali derivanti dal complesso dei servizi svolti.

#### **Art. - 12 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO**

Il Comune di \_\_\_\_\_ non riconosce al Gestore la facoltà di utilizzare gli impianti conferiti o successivamente realizzati e le risorse idriche disponibili per estendere il servizio acquedotto nelle aree contigue la cui gestione venga assunta da Comuni Riuniti S.p.A..

Qualora, a seguito di apposita convenzione, il Comune dovesse tuttavia riconoscere la facoltà di utilizzare gli impianti conferiti o successivamente realizzati e le risorse idriche disponibili dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

1. che siano integralmente soddisfatti i livelli garantiti al Comune di \_\_\_\_\_;
2. che gli oneri eventuali per investimenti aggiuntivi, connessi al servizio svolto nelle aree vicine non incida sulle tariffe praticate nel Comune;
3. che le economie di scala e gli eventuali maggiori ricavi realizzabili a seguito dell'estensione del servizio siano acquisite a vantaggio del Comune cedente nella fattispecie il Comune di \_\_\_\_\_.

La Comuni Riuniti S.p.A. subentra nei rapporti in essere con Comuni e/o Enti diversi.

#### **Art. - 13 - ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO**

Il Gestore, nel rispetto del mantenimento degli standard di qualità e di efficacia del servizio nonché della sua economicità ed efficienza, può utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei con il limite costituito dal divieto assoluto di affidare a terzi il servizio oggetto del presente atto.

In particolare la Comuni Riuniti S.p.A. può individuare attività operative che possono essere affidate all'esterno o che possono essere svolte mediante strutture autonome partecipate o costituite dalla stessa.

Il divieto assoluto di trasferire il servizio e terzi costituisce un elemento essenziale e determinante per la stipulazione del presente atto ed il suo mancato rispetto costituisce causa della risoluzione di diritto dell'intero contratto.

#### **Art. - 14 - NORME TRANSITORIE**

Nel periodo tra il 14 giugno 2003 ed il 31 dicembre 2003 le parti accettano la seguente regolamentazione dei rapporti posti in essere dal Comune di \_\_\_\_\_:

1. i contratti di allacciamento all'acquedotto comunale stipulati con gli Utenti utilizzando modelli e formulari intestati al Comune di \_\_\_\_\_ passeranno automaticamente alla Comuni Riuniti S.p.A. che ne riconosce piena validità con impegno a rispettare le clausole;

2. le opere di manutenzione ordinaria effettuate dal personale comunale e/o da Imprese esterne verranno rimborsate al Comune di \_\_\_\_\_ sulla base di apposita convenzione;
3. le spese per l'acquisto di materiale d'uso verranno rimborsate secondo le norme previste dalla convenzione di cui al punto sub 2.

#### **Art. - 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le questioni che dovessero sorgere sulla interpretazione o esecuzione di quanto forma oggetto della presente convenzione saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri in qualità di amichevoli compositori, dei quali uno nominato dal Comune di \_\_\_\_\_, uno dal Gestore ed il terzo d'accordo tra le Parti.

In difetto, il terzo membro sarà nominato dal Presidente del tribunale di Vercelli il quale nominerà anche l'arbitro che non sarà stato indicato da una delle Parti su invito dell'altra, trascorsi 20 giorni dall'invito dello stesso.

Gli arbitri decideranno anche in merito alle spese del giudizio arbitrale.

#### **Art. - 16 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese dipendenti e conseguenti dalla presente convenzione saranno a totale carico del Comune di \_\_\_\_\_.

#### **Art. - 17 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla specifica normativa di settore, con particolare riferimento ai regolamenti disciplinari in materia.

Le Parti rilevano che il presente atto verrà registrato in caso d'uso ex art. 5 comma 2 del D.P.R. 16/04/1986 n. 131, autorizzando inoltre il trattamento dei dati forniti per gli scopi di cui allo stesso ai sensi della L. 31/12/1995 n. 675

Le premesse formano parte essenziale ed integrante del presente accordo.

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_

COMUNI RIUNITI – Società di Gestione di Servizi Comunali S.p.A.